



SOSPENSIONE ADEMPIMENTI E VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Gli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio hanno prorogato al 16.09.2020 i termini dei versamenti sospesi dagli artt. 18 e 19 D.L. 23/2020, nonché dagli artt. 61 e 62 D.L. 18/2020, con versamento in unica soluzione, ovvero in 4 rate di pari importo.

SCHEMA DI SINTESI

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (Artt. 126 – 127)	Oggetto	Proroga al 16.09.2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità.
	Versamenti sospesi	Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, nonché dell'Iva sospesi dall'art. 18 D.L. 23/2020 per i mesi di aprile e maggio 2020.
		Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17.03 ed il 31.05 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000
		Ritenute sospese dal 2.03 al 30.04 nonché l'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore degli soggetti che operano nei settori indicati dall'art. 61 D.L. 18/2020
		Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza
Modalità di ripresa della riscossione	I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica rata entro il 16.09.2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della I ^a rata entro il predetto termine del 16.09.2020	
VERSAMENTI NON PROROGATI	<ul style="list-style-type: none">• Il D.L. 34/2020 non ha prorogato il termine di ripresa dei:<ul style="list-style-type: none">• versamenti scaduti il 16.03.2020 relativi a Iva, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 60, D.L. 18/2020, prorogata al 16.04.2020 dall'art. 21 D.L. 23/2020; -• adempimenti tributari(*) diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale Irpef, in scadenza nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, la cui sospensione è stata disposta dall'art. 62, c. 1 D.L. 18/2020 e la cui ripresa è stabilita al 30.06.2020. <p>Le disposizioni riguardano tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato</p>	

Nota (*):

Tra i principali adempimenti vi sono (Circ. Ag. Entrate n. 8/E/2020):

- la dichiarazione annuale Iva;
- l'invio di risposte alle richieste di documentazione effettuate in sede di controllo formale delle dichiarazioni;
- la presentazione degli elenchi Intrastat;
- l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso a prescindere dalle modalità (telematica o cartacea) prescelta;
- la registrazione dei contratti di comodato c locazione (con conseguente sospensione dell'obbligo di versamento dell'imposta corrispondente, se il contribuente non provvede alla registrazione nel periodo di sospensione);
- la presentazione della dichiarazione di successione (con conseguente sospensione del correlato obbligo di versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti, se il contribuente non provvede alla presentazione della dichiarazione- ne nel periodo di sospensione);
- le comunicazioni mensili all'Archivio dei rapporti finanziari



Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali per Covid-19

ADEMPIMENTO	SOGGETTI INTERESSATI	SCADENZE
Adempimenti tributari (es.: dichiarazione Iva 2020, esterometro, Lipe, Elenchi Intrastat, ecc.) diversi da versamenti ed effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo 8.03.2020-31.05.2020	Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato	Da effettuarsi entro il 30.06.2020
Versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione in scadenza il 16.03.2020 (Iva, tassa libri sociali, ritenute, contributi, Inail, ecc.)	Tutti i contribuenti	Prorogati al 20.03.2020 , ma si considerano tempestivi se eseguiti entro il 16.04.2020
Termini e adempimenti dichiarazione dei redditi precompilata 2020	Soggetti interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020	Rinvio al 31.3.2020 (senza sanzioni trasmissione CU fino al 30.04.2020)
<ul style="list-style-type: none">Versamenti in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.Adempimenti e versamenti in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoriaVersamenti Iva in scadenza a marzo 2020	Soggetti di particolari settori (**)	<ul style="list-style-type: none">Sospesi fino al 30.04.2020Versamento in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili)Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 16.09.2020
	<ul style="list-style-type: none">Federazioni sportive nazionaliEnti di promozione sportivaAssociazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche	<ul style="list-style-type: none">Sospesi fino al 30.06.2020Versamento in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili)Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 16.09.2020
Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020 relativi a: <ul style="list-style-type: none">Iva;ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi , percepiti nell'anno 2019, non superiori a 2 milioni di euro	Versamento in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili).
Versamenti da autoliquidazione Iva che scadono nel periodo 8.03.2020-31.03.2020	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Lodi e Piacenza	Versamento in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili)
Versamenti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti di accertamento esecutivo, e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che scadono nel periodo 21.02.2020-31.03.2020 .	<ul style="list-style-type: none">Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei seguenti Comuni: - Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini - Regione Veneto: Vò.	Versamento in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 4 rate mensili).
Ritenute d'acconto su ricavi e compensi percepiti nel periodo 17.03.2020-31.05.2020	Lavoratori autonomi, agenti di commercio, mediatori, procacciatori, ecc., con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nell'anno 2019, non superiori a € 400.000 , a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	Versamento delle ritenute non operate da un sostituto in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili).



ADEMPIMENTO	SOGGETTI INTERESSATI	SCADENZE
Versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020 , relativi a: <ul style="list-style-type: none">• ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;• Iva;• contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria	<ul style="list-style-type: none">• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.• Con domicilio fiscale o sede legale o sede operativa in Italia.• Ricavi o compensi, percepiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, non superiori a €50 milioni.• Che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d'imposta. <ul style="list-style-type: none">• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.• Con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.• Ricavi o compensi, percepiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso, superiori a €50 milioni.• Che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d'imposta. <p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31.03.2019.</p>	Versamento in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 (o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili).
Versamenti da autoliquidazione Iva che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020	<ul style="list-style-type: none">• Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.• Con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.• Che hanno subito una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d'imposta.	Versamento in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili).
<ul style="list-style-type: none">• Versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi a:<ul style="list-style-type: none">• ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;• contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.	Enti non commerciali , enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.	Versamento in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate mensili).
Versamento acconti d'imposta sul reddito e Irap, dovuti per il periodo d'imposta successivo al 31.12.2019.	Persone fisiche e giuridiche.	Non si applicano sanzioni e interessi qualora l'importo del versamento risulti non inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta con il metodo di calcolo 'storico'.
Certificato di sussistenza dei requisiti previsto dall'art. 17-bis. c. 5 D. Lgs. 241/97 (Durf), emesso dall'AdE entro il 29.02.2020	Imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200 milioni, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera.	Proroga della scadenza al 30.06.2020.



ADEMPIMENTO	SOGGETTI INTERESSATI	SCADENZE
Trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto dell'immobile, ai fini dell'agevolazione prima casa in materia di imposta di registro ----- Acquisto della prima casa entro l'anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito di aliquota agevolata in materia di imposta di registro o Iva, ai fini del riconoscimento del credito di imposta.	Persone fisiche	Sospensione della decorrenza dei termini nel periodo 23.02.2020-31.12.2020.
Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	Soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	<ul style="list-style-type: none">• Modifica dei termini di scadenza:<ul style="list-style-type: none">- ammontare dell'imposta dovuta per il 1° trimestre solare inferiore a € 250: versamento nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare;- ammontare dell'imposta dovuta per il 1° e 2° trimestre solare complessivamente inferiore a € 250: versamento nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare.
Irap	Soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta precedente (2019).	Non è dovuto il versamento del saldo dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, e della 1° rata dell'acconto dell'Irap relativa al periodo di imposta successivo a in corso al 31.12.2019
Imu settore turistico	<ul style="list-style-type: none">• Proprietari-gestori delle attività esercitate in:<ul style="list-style-type: none">a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi	Esenzione 1° rata Imu relativa al 2020

Nota (**)

- Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator.
- Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.
- Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ecc.
- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ecc.
- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ecc.
- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub.
- Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, ecc.
- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici, scuole di vela, di volo, di guida professionale, ecc.
- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
- Aziende termali e centri per il benessere fisico.
- Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici.
- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali.
- Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift, ecc.
- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare.



Studio Barozzi Commercialisti

- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
- Esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.
- Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Artt.61 e 62 D.L. 17.03.2020, n.18 -Artt. 24, 126, 127, 177 D.L. 19.05.2020, n. 34 -D.M Economia 24.02.2020 Artt. 18-22 D.L. 8.04.2020, n. 23 -Ris. Ag. Entrate 18.03.2020, n. 12/E- Ris. Ag. Entrate 21.03.2020, n 14/E Circ. Ag. Entrate 3.04.2020, n. 8/E- Circ. Ag. Entrate 13.04.2020, n. 9/E- Doc. ricerca CNDCEC Fondazione commercialisti 15.04.2020- Doc. ricerca CNDCEC Fondazione commercialisti 29.04.2020